

UNITA' DA DIPORTO E CANONE RAI

Un tema molto dibattuto negli ultimi anni, e fonte di non pochi problemi per le società di leasing, riguarda le richieste di pagamento dei canoni di abbonamenti Rai piovuti a pioggia sulle società di leasing proprietarie di unità da diporto.



Simona Coppola
Partner Studio Legale
Garbarino

Una volta tanto, da una normativa che appare chiara e, invero, ben richiamata dalla circolare serie fiscale Assilea n. 5/2012 a cui si rimanda, emerge chiaramente che è tenuto al pagamento del canone Rai solo chi detiene l'apparecchio, ciononostante la Rai ha letteralmente sommerso le società di leasing di richieste di pagamento del tributo. Per far luce sul tema si deve partire necessariamente dalle definizioni. Esistono due tipi di canone TV, uno per uso definito "ordinario", dovuto da chi detiene apparecchi radiotelevisivi in ambito familiare, e uno definito "speciale", dovuto da chi detiene uno o più apparecchi radiotelevisivi in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare.

Il canone ordinario RAI, è previsto all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge n. 880 del 1938, che contiene la disciplina tuttora vigente del canone di abbonamento alla televisione e stabilisce che chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento.

Il canone "speciale" di abbonamento alle radiodiffusioni è, invece, dovuto da *"coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto"* (Regio decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938 e decreto legislativo luogotenenziale del 21 dicembre 1944, n. 458).

Per quanto riguarda il canone ordinario alcune importanti modifiche sono state apportate con

la legge num. 223 del 1990, in seguito più volte modificata, da ultimo nel 2005, che ha soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive prevedendo che, in caso di abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. In sintesi, non esistono più i canoni ordinari per le seconde case e per le imbarcazioni da diporto (L.27/12/1997 n. 449). Diversa situazione si delinea se le imbarcazioni sono adibite a noleggio o ad altre attività a scopo di lucro, per cui è dovuto il canone "speciale", in quanto, svolgendo attività commerciale, sono equiparate agli esercizi pubblici, Bar, Ristoranti, ecc.

Ebbene, è molto spesso accaduto che, a fronte di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza a bordo delle imbarcazioni, le società di leasing proprietarie delle medesime, abbiano ricevuto dall'Agenzia delle Entrate atto di accertamento di violazione ex R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246 con richiesta di pagamento del canone speciale dall'anno di accertamento in poi. È invero assai consueto che, a prescindere da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, la Rai abbia, di propria iniziativa, inviato alle società di leasing proprietarie di unità da diporto, i bollettini di pagamento dei canoni speciali relativi agli strumenti di radiodiffusione installati a bordo. In molti casi le società di leasing, letteralmente investite da enormi quantitativi di richieste, non sono riuscite ad evaderle, trovando poi in cartella esattoriale gli importi richiesti dalla Rai con relative

maggiorazioni.

È evidente che, ad un certo punto, dopo inutili tentativi di risolvere per le vie bonarie la questione, le società hanno dovuto difendersi nelle sedi opportune, ovvero davanti alle Commissioni Tributarie competenti. Anche il nostro studio ha affrontato due ricorsi relativi alle richieste di pagamento di circa venti unità da diporto.

Le nostre difese si possono sintetizzare come segue:

- è principio noto che nel contratto di *leasing* finanziario il detentore del bene oggetto del contratto è, in via esclusiva, l'utilizzatore (conduttore) del bene stesso. Ne consegue che la qualità di detentori degli apparecchi radio TV presenti a bordo delle unità concesse in *leasing* non può che essere riconosciuta, in via esclusiva, in capo ai conduttori-utilizzatori. Presupposto oggettivo necessario per l'applicazione del canone speciale radio TV è, pertanto, che tra contribuente e apparecchio sussista un rapporto di mera detenzione e non di proprietà. In carenza del presupposto impositivo previsto dalla legge - detenzione dell'apparecchio - le società di *leasing* non sono soggetti tenuti a pagare l'abbonamento Rai per le apparecchiature di cui sono dotate le unità da diporto di loro proprietà.

- Devono pagare il canone speciale coloro che **detengono** uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto". Il canone speciale pertanto non è dovuto dall'utilizzatore quando questo usi il bene a fini privati.

A nulla sono valse le difese dell'Agenzia delle Entrate, infatti, con sentenze n. 882/2/18 del 24 settembre 2018 e n. 166/02/2019 del 28 gennaio 2019 la commissione Tributaria di Torino ha deciso che:

- la legge 4 giugno 1938 n. 880 e successive modificazioni dispone che devono pagare il canone i soggetti che "detengono" uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. La società ricorrente, avendo



concesso in locazione finanziaria finalizzata all'acquisto alcune imbarcazioni da diporto non è tenuta al pagamento in quanto proprietaria del bene e non soggetto che lo utilizza.

A ciò si aggiunga che, una successiva pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 25 ottobre 2018 in merito al pagamento del canone speciale, statuiva che *"a nulla rileva che la società di leasing proprietaria della imbarcazione la noleggi a scopo di lucro, ossia la conceda in leasing, essendo rilevante unicamente la finalità perseguita dall'utilizzatore in quanto unico detentore del bene"*. Pertanto, concludeva, nessun canone speciale è dovuto per l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi installati a bordo se l'imbarcazione a lui concessa in locazione finanziaria è usata senza finalità di lucro. Tutte le pronunce su richiamate hanno visto la condanna dell'Agenzia delle Entrate.

Alla luce della normativa e delle sentenze su richiamate è evidente che quanto versato dalle società di leasing a titolo di pagamento dell'abbonamento Rai non è mai stato dovuto non essendo la società di leasing debitore di imposta; è pertanto legittimo e consigliabile richiedere il ristoro di quanto versato e non dovuto dalle società di leasing o dagli utilizzatori che abbiano versato un canone speciale pur utilizzando e l'unità da diporto a fini privati.